



La propria immagine: tutto ciò che prevede la legge

Informazioni sul tema «Diritto alla propria immagine»

Una pubblicazione della polizia e della
Prevenzione Svizzera della Criminalità
(PSC) – un centro intercantonale della
Conferenza delle direttrici e dei direttori
dei dipartimenti cantonali di giustizia e
polizia (CCDGP)

1° esempio

Una coppia di turisti si trova a Parigi nelle vicinanze della torre Eiffel. Con la sua fotocamera digitale il marito scatta tre foto: la prima è una foto panoramica della torre Eiffel con molte persone sconosciute tutt'intorno; la seconda è una foto di sua moglie con la torre Eiffel sullo sfondo; la terza è una foto di un artista di strada, scattata ad una distanza di tre metri. Il giorno seguente pubblica le tre foto in Internet, sul suo «blog delle vacanze», a cui tutti possono accedere liberamente. Ha il diritto di farlo?

Il diritto svizzero non contempla nessun articolo particolare denominato «Diritto alla propria immagine», tuttavia ogni persona ha questo diritto. In concreto, cosa significa? Il diritto alla propria immagine è un diritto della personalità e significa sostanzialmente che ogni persona ha il diritto di decidere se utilizzare effettivamente immagini che la rappresentano e in quale contesto, tenuto conto che **la pubblicazione** è proprio la modalità di

utilizzo che crea il maggior numero di problemi. Poiché, come spesso accade, anche nel caso delle disposizioni di legge vi sono le eccezioni alla regola. Il diritto alla propria immagine non è assoluto!

Dato che la propria immagine (come pure, per esempio, il proprio nome e cognome e la propria voce) non fa parte del nucleo essenziale dell'esistenza umana¹, questo diritto può essere **ceduto**. In altri termini, può diventare l'oggetto di accordi contrattuali e può anche essere venduto. Non sono solo gli attori e i doppiatori a convivere con questa situazione, bensì è praticamente l'intero mondo dei media ad essere confrontato ogni giorno con tali accordi. I diritti **inalienabili**, invece, sono per esempio il diritto alla vita e all'integrità corporale, e soprattutto i diritti umani. Questi diritti non sono negoziabili.

Di conseguenza, se l'immagine di una persona (indipendentemente dal fatto che sia disegnata, dipinta, fotografata, filmata ecc.) è pubblicata (p. es. su un giornale, in Internet, affissa a un albo) e se non sono stati presi accordi di **nessun tipo** al riguardo fra la persona raffigurata e la persona che ha pubblicato l'immagine, ciò può trasformarsi in un problema, soprattutto se la persona raffigurata **non è d'accordo** con

¹ Decisione del Tribunale federale (BGE 136 III 401)

la pubblicazione. Se il tutto sfocia in un'azione legale e poi in un processo, un tribunale dovrà decidere se il diritto della personalità è stato ingiustificatamente leso. Ingiustificatamente perché vi sono anche lesioni senza conseguenze legali, in quanto per esse sussistono delle deroghe (art. 28 CC).

Ora, per poter stabilire se pubblicando le foto della torre Eiffel, l'uomo in questione ha leso in modo ingiustificato i diritti della personalità, si devono considerare in modo distinto due aspetti. Primo: il **genere di immagine**; secondo: il **contesto** (sussiste un accordo fra le parti coinvolte o un altro motivo giustificativo?).

Articolo 28 CC (estratto)

La lesione è illecita quando non è giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato, oppure dalla legge.

Chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, chiedere l'intervento del giudice contro chiunque partecipi all'offesa.

1. Il genere di immagine

a) La persona non è al centro dell'immagine: funge da «elemento decorativo»

Nelle aree pubbliche, e soprattutto nei luoghi turistici, è praticamente impossibile scattare foto senza la presenza di persone. Perciò qui vale la regola seguente: se sulla foto raffigurante un paesaggio o un panorama appare una persona che però non rappresenta il soggetto principale dell'immagine (ciò che fra l'altro non deve significare: essere al centro) in questo caso il/la fotografo/a non ha bisogno del consenso della persona fotografata. Questo vale anche per la foto di partecipanti a manifestazioni ed eventi pubblici, a condizione che la persona raffigurata non sia messa in rilievo, bensì sia percepita come appartenente al gruppo di persone. In questi casi non sussiste alcuna lesione ingiustificata del diritto.

b) La persona è al centro dell'immagine

Una lesione ingiustificata del diritto alla propria immagine presuppone che la persona raffigurata sia mostrata **così com'è**, ossia che costituisca il soggetto principale dell'immagine e quindi risulti anche **riconoscibile**. Quanto più un'immagine si presta a mettere in cattiva

luce la persona che vi è raffigurata, tanto più si dovranno applicare criteri severi. In questo caso può essere utile valutare se l'immagine raffigura un ambito della vita pubblica, privata o addirittura segreta. Vi è una notevole differenza se una persona è fotografata in uno squallido bar o in un ristorante di lusso.

È quindi stato appurato che l'uomo del **1° esempio** non ha leso ingiustificatamente nessun diritto della personalità con la sua foto panoramica, poiché le persone raffigurate fungono solo da «elemento decorativo». Sulle altre due foto, invece, la persona di volta in volta raffigurata è inequivocabilmente il soggetto principale della foto ed è chiaramente riconoscibile. In questo caso occorre quindi anche tener conto del contesto.

2. Il contesto

Come già menzionato in precedenza, vi possono essere situazioni in cui sussiste sì una lesione del diritto alla propria immagine, ma questa è **motivata e proporzionale** e quindi **giustificata**. Il Codice Civile (CC) cita tre cosiddetti **motivi giustificativi**.

a) Consenso

La persona in questione si dichiara (idealmente) già prima o (per lo meno) a posteriori d'accordo con l'acquisizione/la pubblicazione dell'immagine. A questo proposito, la dichiarazione di volontà deve essere **concreta**, riferita al caso specifico e **valida** (per la capacità di discernimento vedere più avanti). Il consenso dato una volta è limitato a quella determinata situazione. In altri termini, non vale anche in futuro, per altri scopi o altre persone. L'effettività del consenso dipende dalle circostanze del singolo caso. Quanto più grande è l'ingerenza nella sfera privata della persona raffigurata – si pensi a foto che ritraggono il soggetto in pose particolari – tanto più il consenso deve riferirsi in modo effettivo ed esplicito a questa lesione.

Un consenso può però anche essere **implicito**. In altri termini, il permesso non è accordato in modo esplicito, ma può risultare **tacito** in funzione delle circostanze, del comportamento, della gestualità e

della mimica. Per esempio quando una persona posa consapevolmente davanti ad una fotocamera per una foto di gruppo o quando non si allontana dal gruppo di curiosi che si trova sul luogo di un incidente in presenza di un reporter che scatta le sue foto.

Il consenso accordato può sempre essere revocato in qualsiasi momento, a meno che non vi siano in primo piano interessi economici (p. es. se una foto, previo ottenimento del consenso, è utilizzata a scopi pubblicitari). Generalmente, si può partire dal seguente presupposto: una persona che permette di essere fotografata accetta anche una pubblicazione dell'immagine nel rispettivo contesto di riferimento. Questo vale anche soprattutto per le foto giornalistiche. Nell'era del Web 2.0, si può anche presumere che una persona che partecipa ad una festa di compleanno e si fa volutamente fotografare con il/la festeggiato/a in pose innocenti, non abbia nulla in contrario al fatto che le foto siano postate su una rete sociale. Ma anche in questo caso dipende naturalmente sempre dalle circostanze effettive del singolo caso. E chiedere il consenso non costa nulla!

b) Interesse preponderante pubblico o privato

Questo motivo giustificativo è importante soprattutto per i giornalisti. Come esempio possiamo prendere l'articolo sulla partecipazione di un determinato uomo politico ad una manifestazione: l'interesse del pubblico, la sua necessità di essere informato, è in questo caso preponderante rispetto alla lesione del suo diritto alla propria immagine. Naturalmente occorre soppesare ogni singolo caso. Poiché ciò che per il «normale cittadino» può già valere come lesione ingiustificata del suo diritto alla propria immagine, non lo è necessariamente per un personaggio pubblico. È piuttosto raro, ma anche possibile, che gli interessi privati fungano da motivo giustificativo.

c) Base legale

Fra questi motivi giustificativi rientrano per esempio le situazioni di legittima difesa o di emergenza. Può anche capitare che per un'inchiesta di polizia sia necessario pubblicare la foto di un pericoloso criminale ai fini di una ricerca. Tuttavia queste deroghe hanno piuttosto un'importanza minore rispetto alla consuetudine di pubblicare foto sulle reti sociali, ambito quest'ultimo alquanto problematico.

Pubblicando le foto di sua moglie e dell'artista di strada, il turista del nostro esempio ha quindi sì leso il loro diritto alla propria immagine, ma non in modo ingiustificato. Egli può presumere che sua moglie sia d'accordo con la pubblicazione e che l'artista di strada abbia anch'egli dato probabilmente il suo consenso in modo «implicito». Quest'ultimo, infatti, cerca per l'appunto l'attenzione del pubblico e deve quindi aspettarsi di essere fotografato.²

2° esempio

Un monitore di sci desidera postare sul sito dell'associazione alcune foto che ritraggono la sua allieva dodicenne mentre scia. Le chiede se è d'accordo e quest'ultima acconsente. Basta quest'consenso o il monitore di sci deve chiedere anche ai genitori della sua allieva?

3° esempio

Un giovane vuole postare su Facebook un video che ritrae un suo collega diciassettenne completamente ubriaco ad una festa. Quest'ultimo è d'accordo e anche ora che è sobrio trova la cosa divertente. Ma può decidere autonomamente?

Il consenso di bambini e giovani

Nell'ambito dei media sociali, il **motivo giustificativo del consenso** assume un'importanza particolare, poiché in quest'ambito si tratta di sapere a quali condizioni una persona può in generale dare un consenso giuridicamente valido.

Le persone capaci di discernimento (art. 16 CC), ma che per la loro età sono minorenni e quindi non hanno ancora l'esercizio dei diritti civili (art. 13 CC), possono far valere autonomamente i loro diritti strettamente personali (art. 19c CC). In relazione al diritto alla propria immagine, questo significa che la persona in questione può dare autonomamente il proprio consenso, presupposto che sia data la capacità di discernimento.

Questo significa che la persona raffigurata dev'essere in grado da un lato di comprendere il senso, la portata e l'utilità delle proprie azioni (**capacità di comprensione**), e dall'altro – in base a

² Attenzione! Le persone che **per professione devono** lavorare in luoghi pubblici (come operai edili, poliziotti, accompagnatori di treno, ecc.), di regola non danno **nessun** consenso «implicito».

questa cognizione – di agire ragionevolmente secondo il libero arbitrio (**capacità di attuare la propria volontà**). In base a ciò, i consensi nei due casi in questione sarebbero probabilmente sufficienti. Nel **2° esempio** non sarebbe sbagliato informare comunque anche i genitori, e nel **3° esempio** si potrebbe nuovamente riflettere insieme per capire se il film sarà ancora divertente anche fra un anno. **Ad ogni modo, l'età a partire dalla quale si considera una persona capace di discernimento non è chiaramente definita.** In caso di dubbio, per l'acquisizione e in particolare per la pubblicazione di un'immagine, sempre chiedere il consenso dei genitori o dei detentori dell'autorità parentale.

Il diritto alla propria immagine è stato lesa ingiustificatamente. Che fare ora?


Se qualcuno ha inoltrato o pubblicato una foto o un video su una piattaforma Internet senza aver ottenuto il consenso della persona raffigurata, si consiglia a quest'ultima di parlare dapprima (se possibile)

Legge sulla protezione dei dati (LPD)

Le fotografie sono considerate dati personali ai sensi della Legge sulla protezione dei dati (vedere art. 3 lett. a, LPD). La Legge sulla protezione dei dati garantisce il diritto all'autodeterminazione informativa e vieta – fra l'altro con rimando alle sopraccitate pretese previste dal Codice Civile (art. 15 LPD) – il trattamento illecito e la comunicazione dei dati personali (vedere art. 5, 12 seg., LPD). Per «trattamento» s'intende qualsiasi operazione, indipendentemente dai mezzi e dalle procedure impiegati, segnatamente la raccolta, la comunicazione, l'utilizzazione o la modificazione di dati (art. 3, lett. e ed f, LPD).

con la persona responsabile della lesione del diritto e di chiederle di cancellare o togliere la foto o il video da Internet. Se agendo in questo modo la persona lesa non ottiene nulla, ha la possibilità di intentare un'azione legale, procedura che può tuttavia essere lunga e onerosa e che non sempre sfocia nel successo auspicato. Dato che si deve far valere un interesse degno di protezione, vale la pena di adire le vie legali solo in caso di gravi lesioni. È inoltre consigliabile richiedere dapprima il parere di un professionista (consulente legale, avvocato/a). Potrebbe eventualmente sussistere anche un'infrazione alla **Legge sulla protezione dei dati (LPD)**.

Ogni persona il cui diritto alla propria immagine è stato leso illecitamente può chiedere l'intervento del giudice (art. 28, cpv. 1 CC) e, in funzione della situazione e dell'entità della (possibile) lesione, intraprendere una delle azioni indicate nel seguente infografico. Le azioni più importanti riguardanti i giovani e il Web 2.0 sono evidenziate in arancione.



Conclusione

Il diritto alla propria immagine non significa avere **un'autodeterminazione assoluta** sulla produzione e sull'utilizzazione di immagini relative alla propria persona. Se per esempio si può partire dal presupposto che sussiste un consenso tacito quando si scatta una foto di gruppo oppure se la persona raffigurata è un personaggio pubblico, è difficile impedire la pubblicazione di una foto, proprio come nel caso in cui la persona raffigurata non è il soggetto principale o non è praticamente riconoscibile sull'intera immagine.

Se tuttavia la foto è tale da rendere il soggetto riconoscibile e non sussiste alcun interesse pubblico preponderante, la persona in questione deve dare il proprio consenso per l'acquisizione e l'utilizzazione della propria immagine. Anche un minorente può dare un tale consenso, premesso che sia capace di discernimento (capacità di comprensione e capacità di attuare la propria volontà).

In ogni caso, chi ha un comportamento **corretto e rispettoso** non pubblica immagini che mettono in cattiva luce la persona raffigurata, che la offendono, la ridicolizzano o danneggiano la sua reputazione. In quest'ambito, inoltre, sussiste sempre il rischio che subentrino altre fattispecie penali!

Avviso importante

Tutto ciò che è scritto in piccolo nelle condizioni generali delle reti sociali è certo difficilmente decifrabile, ma è comunque importante! Nelle condizioni generali di Facebook, per esempio, si specifica che l'utente dà il diritto alla rete di utilizzare le foto per i propri fini e senza che quest'ultima lo/la informi! E nelle dichiarazioni di protezione dei dati dei portali «Party Pics» in cui si pubblicano foto, come per esempio Tillate.com, spesso si trova l'avvertenza che tutte le foto possono apparire anche sui «media partner»!



Prevenzione Svizzera della Criminalità PSC
Casa dei Cantoni
Speichergasse 6
Casella postale
CH-3000 Berna 7

www.skppsc.ch

La propria immagine: tutto ciò che prevede la legge

Informazioni sul tema «Diritto alla propria immagine»

Questo opuscolo è disponibile presso ogni posto di polizia in Svizzera. Quantitativi maggiori possono essere ordinati presso tutti i comandi delle polizie cantonali. Questa pubblicazione è disponibile in tedesco, francese e italiano e può essere scaricata come file PDF nel sito www.skppsc.ch.

Concezione	Weber & Partner, www.weberundpartner.com
Fotografia	123RF/Jose Francisco Jimenez Meca
Stampa	Geiger AG Berna
Tiratura	i: 10 000 copie f: 30 000 copie t: 80 000 copie
Copyright	Prevenzione Svizzera della Criminalità PSC gennaio 2015, 1ª edizione